



COMUNE DI CUNEO

SETTORE CULTURA E ATTIVITA' PROMOZIONALI

UFFICIO SPORT

**Servizio di custodia, pulizia e altre prestazioni necessarie al funzionamento
dell'impianto sportivo Palazzo dello Sport**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Il Dirigente del Settore
dott. Bruno Giraud

CAPITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1 — Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di custodia, pulizia e altre prestazioni necessarie al funzionamento dell'impianto sportivo Palazzo dello Sport, ubicato in via A. Viglione s.n in frazione San Rocco Castagnaretta.

Tra le prestazioni necessarie al funzionamento della struttura, rientra l'affidamento del servizio di bar, localizzato al primo piano del Palazzo dello Sport, a lato dell'ingresso principale.

Articolo 2 — Descrizione della struttura

Il Palazzo dello Sport presenta le seguenti caratteristiche:

- tribune con installate n. 4.700 sedie fisse e relative separazioni di settore;
- arena di gioco;
- n. 6 spogliatoi e relative attrezzature;
- n. 8 servizi igienici;
- locali di accesso disimpegno, palestrine, scale e locali diversi.

La struttura risulta composta da tre piani aventi circa le seguenti superfici:

- Piano Seminterrato mq. 3.770;
- Piano Rialzato mq. 1.210;
- Piano Primo mq. 3.900.

Le pavimentazioni sono realizzate parte in cemento, parte in legno, parte in taraflex e parte in piastrelle. Taluni locali presentano rivestimenti in piastrelle per circa mq. 1.200, mentre le vetrate hanno una superficie di circa mq. 400.

Articolo 3 — Durata dell'appalto — Proroga

L'appalto ha durata di 36 mesi e mezzo decorrenti dal 17 agosto 2015 e con scadenza al 31 agosto 2018.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella iniziale qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni che saranno previsti dalla normativa al momento vigente.

Alla scadenza, l'impresa appaltatrice è tuttavia tenuta alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall'amministrazione sino all'affidamento del medesimo servizio al successivo aggiudicatario della procedura di gara avviata, per un periodo comunque non superiore a sei mesi.

Articolo 4 — Luogo di esecuzione dell'appalto

L'appalto deve essere eseguito presso l'impianto sportivo Palazzo dello Sport, ubicato in via A. Viglione s.n in frazione San Rocco Castagnaretta.

Articolo 5 — Entità totale dell'appalto

L'importo del servizio è fissato in € annui [come risultante in sede di gara] comprensivo di €

360,00 annui per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell'articolo 131 — comma 3 — del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i, oltre all'Iva nella misura di legge.

Il corrispettivo di cui sopra è comprensivo dei costi previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali.

A fronte dei proventi derivanti dalla gestione del servizio bar—ristoro, l'impresa riconosce al Comune un canone annuo di € 1.500,00 oltre all'Iva nella misura di legge.

Articolo 6 — Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore con i propri mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante l'organizzazione dell'appaltatore e a suo rischio.

Saranno a totale carico dell'appaltatore la fornitura di materiali di consumo e di beni strumentali alla custodia e pulizia dell'impianto.

È in facoltà del Comune consentire all'appaltatore l'utilizzo di attrezzature di sua proprietà, senza che ciò possa costituire obbligo alcuno per la stazione appaltante.

L'impresa dovrà inoltre garantire una costante flessibilità operativa, perseguendo la qualità del servizio, l'efficacia delle prestazioni e l'efficienza della gestione.

Nell'espletamento del servizio affidato l'impresa dovrà ispirare la propria presenza all'interno dell'impianto a principi di collaborazione verso il personale comunale e di discrezione e sensibilità nei confronti delle attività che in esso vengono svolte.

Articolo 7 — Descrizione del servizio

Le prestazioni che si intendono affidare sono finalizzate al funzionamento dell'impianto sportivo Palazzo dello Sport, ubicato in via A. Viglione s.n in frazione San Rocco Castagnaretta:

- pulizia;
- custodia, apertura e chiusura;
- approntamento dell'impianto;
- assistenza in occasione di allenamenti, gare e manifestazioni;
- vigilanza sul rispetto dei regolamenti e sui titoli di accesso degli utenti;
- movimentazione e stesura dei rotoli copri-taraflex in dotazione all'impianto;
- gestione del bar interno.

Articolo 8 — Competenze e oneri a carico del Comune

Sono a carico del Comune, oltre alla manutenzione straordinaria dell'impianto, la fornitura del combustibile per il riscaldamento, dell'acqua calda e fredda, dell'energia elettrica, nonché il pagamento della tassa raccolta rifiuti.

Compete inoltre all'Ente proprietario la fornitura e sostituzione delle lampade degli impianti di illuminazione del campo di gioco e dei vari locali costituenti l'impianto; il taglio periodico dell'erba delle aiuole interne ed esterne alla recinzione del Palazzo e la pulizia, con autospazzatrice, delle aree asfaltate.

In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, l'accensione e lo spegnimento degli impianti di riscaldamento potranno essere effettuati esclusivamente da personale comunale o da personale di eventuali imprese appaltatrici del servizio.

Per quanto concerne il servizio di bar interno, si intendono a carico dell'amministrazione esclusivamente la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica eventualmente occorrente per il funzionamento delle macchine impiegate.

Articolo 9 — Servizi aggiuntivi

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di affidare all'impresa aggiudicataria, nel periodo di vigenza contrattuale e nel caso in cui ne sorga la necessità, anche la gestione di servizi aggiuntivi.

Per l'affidamento di tali servizi l'amministrazione comunale integrerà il contratto con un provvedimento dirigenziale contenente l'indicazione delle nuove o maggiori prestazioni richieste, l'imputazione dei maggiori oneri previsti e le specifiche contrattuali necessarie, provvedimento che dovrà essere controfirmato dal legale rappresentante dell'impresa per accettazione.

CAPITOLO II **OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA**

Articolo 10 — Cauzione definitiva

In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria dell'appalto deve costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 113 — comma 1 — del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*» [in seguito "Codice"].

Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell'esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

Articolo 11 — Domicilio e responsabilità

L'appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente contratto.

L'impresa deve eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio la civica amministrazione potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto.

Articolo 12 — Norme di relazione

L'aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto, prima dell'inizio del servizio, il numero di recapito telefonico (telefonia fissa e mobile) ove l'amministrazione comunale possa comunicare sollecitamente, in caso di emergenza, con un responsabile dell'impresa stessa.

Dovrà inoltre comunicare i recapiti fax e e-mail ai quali l'Ufficio Sport potrà trasmettere gli ordini di servizio.

Articolo 13 — Osservanza delle leggi e dei regolamenti

E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con il servizio assunto.

Articolo 14 — Competenze e oneri a carico dell'appaltatore

L'Impresa appaltatrice dovrà garantire le seguenti prestazioni:

- a. pulizia ordinaria e straordinaria e relativa manutenzione degli impianti, delle tribune, delle aree di giuoco e di quelle annesse, dei locali adibiti a magazzino, a sala riunioni o altro e loro arredi e, con particolare scrupolo, degli spogliatoi, dei servizi igienici, dell'infermeria e delle relative apparecchiature sanitarie;
- b. nel terreno da gioco dovranno essere assicurate le operazioni di sistemazione e rimozione della rete o altra attrezzatura sportiva, segnali, panchine e quant'altro risulti necessario allo svolgimento degli allenamenti, delle partite o delle manifestazioni espressamente autorizzate dalla Civica Amministrazione;
- c. posizionare, lavare e rimuovere la copertura di protezione del campo da gioco quando necessaria per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni presso il Palazzo dello Sport;
- d. provvedere al trasporto, posizionamento, rimozione e pulizia dei tappeti di copertura del campo da gioco in caso di utilizzo degli stessi per iniziative e manifestazioni organizzate presso altri impianti o sedi nel territorio del Comune di Cuneo, su richiesta dell'Amministrazione Comunale e per un massimo di 5 volte nel corso dell'anno;
- e. verificare la regolarità delle operazioni di montaggio e smontaggio di infrastrutture da parte di terzi autorizzati dal Comune, segnalando eventuali inconvenienti;
- f. verificare che tutte le attrezzature e gli impianti in dotazione vengano utilizzati con la massima cura, attenzione e correttezza. Evitare di introdurre e mantenere all'interno dell'immobile materiali, manufatti e/o animali, nonché modificare o asportare quanto esistente. Eventuali innovazioni o modificazioni agli impianti esistenti, effettuate a spese dell'appaltatore previa autorizzazione comunale, rimarranno di proprietà della Civica Amministrazione al termine del rapporto contrattuale, senza corresponsione all'appaltatore di alcun indennizzo o rimborso;
- g. segnalare tempestivamente all'Ufficio comunale competente guasti, anomalie e disservizi la cui eliminazione non rientri nelle specifiche competenze dell'appaltatore e non comporti, conseguentemente, un suo immediato intervento diretto;
- h. provvedere al ritiro presso l'Ufficio Sport del Comune dei prospetti settimanali relativi alle concessioni rilasciate per allenamenti, partite e altre manifestazioni;
- i. annotare l'orario di utilizzo da parte di ogni sodalizio concessionario e consegnare all'Ufficio Sport il riepilogo settimanale, al fine di consentire il controllo degli orari effettivi di utilizzo e dei pagamenti effettuati;
- j. provvedere all'accensione e spegnimento degli impianti di illuminazione, amplificazione e segnapunti;
- k. controllare, nel corso della giornata e al momento della chiusura serale degli impianti, le varie apparecchiature luminose poste nei locali del Palazzo, al fine di evitare sprechi di energia elettrica;
- l. vigilare sullo stato di perfetto funzionamento degli estintori di dotazione, oltre ai controlli previsti dalla Legge ed effettuati da personale a ciò qualificato su incarico del Comune di Cuneo;
- m. verificare periodicamente il funzionamento degli impianti elettrici, delle apparecchiature relative all'impianto antincendio fisso, nonché di altri impianti che avessero a ricadere nelle sfere di azione contemplate nel presente capitolato sulla base delle istruzioni ricevute dagli Uffici comunali competenti, compilando successivamente i prescritti registri;
- n. verificare il funzionamento dell'illuminazione di emergenza e sicurezza, da effettuarsi mensilmente e prima di ogni avvenimento con presenza di pubblico; annotare gli esiti dei

controlli sull'apposito registro; segnalare le eventuali anomalie al personale del competente Ufficio Tecnologico;

- o. richiedere prontamente l'intervento del tecnico reperibile del Comune nel caso di malfunzionamenti che dovessero verificarsi nel corso delle attività con presenza di pubblico;
- p. sorvegliare l'impianto durante la disputa degli incontri, delle riunioni di allenamento e in occasione dello svolgimento di manifestazioni di varia natura — anche a carattere non sportivo —, al fine di evitare che vengano arrecati danni alla struttura;
- q. vigilare in ogni occasione sul rispetto del divieto, per il pubblico, di assieparsi al bordo del terreno da gioco, nelle aree di fuga e in corrispondenza delle uscite di sicurezza;
- r. l'appaltatore, in occasione di gare o manifestazioni con affluenza di pubblico, in collaborazione con i dirigenti del sodalizio organizzatore della gara o della manifestazione, dovrà consentire l'accesso al Palazzo ad un numero di persone non superiore a quello consentito dalla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. A tale fine dovrà fornire la massima collaborazione per la predisposizione di un adeguato servizio di vigilanza in corrispondenza e nei pressi delle varie uscite di sicurezza;
- s. vigilare sull'osservanza del divieto tassativo di fumare all'interno dei locali;
- t. assicurare, oltre la normale pulizia, la perfetta efficienza del locale infermeria, provvedendo, a proprie cure e spese, alla dotazione della stessa di idonee attrezzature e medicinali di primo intervento;
- u. evitare tassativamente di effettuare direttamente o consentire ad altri la somministrazione di bevande e alimenti, ovvero di installare apparecchi automatici di distribuzione, senza la preventiva autorizzazione della Civica Amministrazione, ad esclusione dell'attività del bar interno. Nell'ipotesi del rilascio di autorizzazione a terzi per l'installazione di tali apparecchiature, l'appaltatore, in caso di guasti o cattivo funzionamento delle stesse, dovrà direttamente e tempestivamente avvertire l'impresa autorizzata affinché provveda alle riparazioni del caso;
- v. vietare la sosta di ogni tipo di autoveicolo privato non debitamente autorizzato in corrispondenza delle varie uscite di sicurezza;
- w. consentire l'accesso sul terreno di gioco solo se provvisti di scarpette da ginnastica, che dovranno essere calzate solo dopo aver raggiunto gli spogliatoi, fatta esclusione per le manifestazioni di varia natura, previa sistemazione dell'apposita copertura protettiva;
- x. segnalare, per i successivi provvedimenti, eventuali danni causati dagli utilizzatori o concessionari della struttura;
- y. garantire il buon funzionamento del complesso, quando gare, allenamenti o varie manifestazioni risultino temporalmente contigui.

Le mansioni di pulizia dovranno essere eseguite a regola d'arte e con le cadenze periodiche indicativamente di seguito indicate:

Dopo ogni utilizzo

- pulizia di tutte le aree (campo, aree adiacenti e di pertinenza), al fine di rimuovere cartacce e altri oggetti eventualmente lasciati e/o lanciati dagli spettatori;
- svuotatura e pulizia di cestini e posacenere;
- lavaggio dei pavimenti con impiego di prodotti e macchinari idonei;
- pulizia di eventuali tappeti e zerbini;
- lavaggio e disinfezione di tutti i servizi igienici e relative pareti; cambio sapone liquido, carta igienica e carta asciugamani (materiale fornito dall'appaltatore);

- pulizia di sedie fisse e mobili e di ogni altro arredo;
- pulizia scale e uscite di sicurezza,
- spazzatura del marciapiede.

A seconda delle necessità

- sala riunioni e relativo ufficio.

Operazioni mensili

- pulizia a fondo di tutto il Palazzo, comprendente tutte le operazioni sopra descritte alla voce «Dopo ogni utilizzo»[per il periodo di non utilizzo della struttura];
- lavaggio e pulitura di tutte le superfici vetrate;
- spolveratura a fondo di eventuali tappeti e zerbini;
- pulizia dei locali centrale termica, relativo servizio igienico, biglietteria e magazzino deposito;
- ogni altra operazione per mantenere il complesso perfettamente pulito e disinfettato.

Operazioni annuali

- smontaggio, lavaggio e posa in opera delle tende;
- pulizia straordinaria delle sedie, poltroncine e panche, dei termosifoni, ventilconvettori, davanzali, porte interne e infissi.

Tutte le operazioni di lavaggio, detersione, disinfezione e sanificazione debbono essere eseguiti con l'osservanza delle norme di sicurezza, di buona tecnica e della normativa vigente in materia. In particolare:

- i prodotti impiegati dovranno essere di idonea qualità, non corrosivi e tossici, non irritanti al contatto, di tipo "ecologico", adatti specificatamente per le operazioni per le quali vengono utilizzati;
- i detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre conservati in locale apposito o in armadi chiusi a chiave ed essere contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta.

I rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti differenziati — a seconda della natura degli stessi — e depositati, al termine della giornata, negli appositi contenitori della raccolta. E' tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandino, canaline di scarico, ecc.).

L'impresa dovrà inoltre provvedere alla derattizzazione con esche chiuse in appositi contenitori e, qualora necessario, alla disinfezione dei locali.

L'impresa è comunque tenuta ad adeguare il proprio programma di pulizia e sanificazione dei locali a quanto stabilito dal Comune.

L'appaltatore, o persona di fiducia sua e dell'Amministrazione Comunale — della quale egli sarà ritenuto responsabile — in caso di assenza per giustificato motivo, dovrà continuamente essere presente in loco quando:

- viene utilizzato l'impianto;
- sono in corso di esecuzione le manutenzioni del complesso sportivo e delle attrezzature;
- vengono effettuati trasporti e rimozioni di attrezzi di qualsiasi natura.

L'impresa aggiudicataria dovrà assicurare le prestazioni previste dal presente capitolato in stretto accordo con il personale del Comune.

L'impresa appaltatrice è tenuta a segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e gli inconvenienti riscontrati nell'espletamento delle prestazioni in parola che, ad avviso dell'impresa medesima, possano costituire impedimento al regolare e puntuale funzionamento del servizio.

Dovrà inoltre comunicare tempestivamente al Comune eventuali sopralluoghi o verifiche da parte di autorità o enti pubblici finalizzati all'accertamento della regolarità dell'impianto, delle strutture e delle attività in esso svolte, in modo da consentire — se ritenuta necessaria — la presenza di funzionari comunali.

L'appaltatore è tenuto a rivolgersi alle forze di polizia, provvedendo a formalizzare denuncia, ogniqualvolta si ravvisino atti vandalici o danni alla proprietà comunale.

Articolo 15 — Gestione del bar

Il servizio di bar è ritenuto indispensabile per una efficace organizzazione dell'impianto, una migliore accoglienza e una più gradevole permanenza, all'interno della struttura, degli atleti, dei dirigenti, degli organizzatori, dei vari operatori e più in generale del pubblico.

Il concessionario, previa acquisizione della relativa autorizzazione amministrativa, dovrà assicurare un servizio di bar nei locali esistenti all'interno dell'impianto e attualmente già destinati a tale scopo. Lo stesso potrà altresì effettuare le ulteriori attività di merchandising inerenti alla somministrazione di bevande ritenute dal medesimo opportune e/o necessarie.

Tutte le operazioni connesse alla conduzione del bar debbono essere eseguite con l'osservanza delle norme di sicurezza, di buona tecnica e della normativa vigente in materia, ivi compreso il sistema Haccp.

Il gestore o il preposto dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e rispettare ogni normativa in materia di igiene e sanità. Deve inoltre tenere permanentemente esposto nella zona bar il listino ufficiale dei prezzi.

Il servizio di bar deve essere garantito ogniqualvolta si effettuino attività sportiva o vengano organizzate manifestazioni all'interno dell'impianto.

Il concessionario potrà omettere l'apertura del servizio esclusivamente nei seguenti casi:

- in corrispondenza delle attività senza pubblico;
- qualora l'utilizzatore dell'impianto non ne ravvisi espressamente la necessità.

I proventi derivanti dalle attività di cui sopra saranno di esclusiva competenza del gestore, che provvederà ad assolvere ogni onere fiscale connesso.

In occasione di partite di campionato o eventi organizzati dal Comune nel Palazzo dello Sport, il Comune si impegna a non rilasciare altre autorizzazioni per la somministrazione di alimenti o bevande da esercitarsi all'interno dell'impianto.

L'orario di apertura del bar non potrà eccedere quello di funzionamento dell'impianto e la somministrazione potrà avvenire soltanto nei confronti degli utenti della struttura.

L'appaltatore non potrà in ogni caso depositare, anche temporaneamente, materiali di qualunque genere in modo tale da impedire o rendere difficoltoso il passaggio agli spettatori o al personale dell'impianto sportivo. L'esercizio del bar non può arrecare intralcio di sorta all'attività degli organizzatori che usufruiscono dell'impianto sportivo.

Nella conduzione del bar l'impresa dovrà impiegare maestranze specializzate e attrezzature di avanzata tecnologia e funzionalità in conformità alle particolari esigenze della struttura e alle attività che in essa sono svolte, con l'osservanza delle direttive che saranno di volta in volta dettate dagli uffici preposti.

Le prestazioni connesse al servizio di bar devono essere eseguite accuratamente e a perfetta regola d'arte, in modo da non arrecare danno a pavimenti, rivestimenti, tinteggiature, mobili, vetri, cornici,

attrezzature e tutti gli altri oggetti esistenti all'interno dell'area destinata al ristoro. L'apprezzamento in merito è riservato al giudizio insindacabile dell'ente anche agli effetti delle sanzioni previste.

Sono a totale carico del gestore gli arredi, le attrezzature, gli utensili, le stoviglie, i macchinari e quant'altro necessario per il funzionamento del bar, con l'obbligo di usare esclusivamente macchine e attrezzature dotate di tutti gli accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.

Alla scadenza del contratto, in caso di diversa gestione del servizio di bar, tutti gli arredi dovranno essere rimossi a cura e spese dell'appaltatore medesimo ovvero ceduti a prezzo di stima all'eventuale nuovo gestore.

In caso di eventi diversi da partite di campionato o manifestazioni organizzate dal Comune (quali, a titolo di esempio: concerti o spettacoli con pubblico pagante, convention o assemblee), gli organizzatori potranno scegliere se avvalersi del bar interno gestito dal custode o se richiedere apposita autorizzazione per la somministrazione di bevande e alimenti. A richiesta dell'organizzatore, il custode dovrà mettere a disposizione l'angolo bar, liberandolo da attrezzature e mobili di proprietà in mancanza di diverso accordo tra le parti per il loro utilizzo.

Articolo 16 — Orari di apertura dell'impianto

L'utilizzo dell'impianto sportivo verrà consentito esclusivamente dal Comune, in orario compreso tra le ore 7,30 e le ore 24,00 di ogni giorno feriale o festivo, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione comunale di organizzare o autorizzare manifestazioni in orari diversi che verranno preventivamente comunicati, così come dovrà tenersi conto della possibilità che alcune manifestazioni possano terminare dopo le ore 24.00.

L'accesso all'impianto da parte di atleti e persone appartenenti al gruppo, società, sodalizio o associazione autorizzato è consentito nei 90 minuti precedenti l'inizio della gara o della manifestazione ovvero nei 30 minuti se trattasi di seduta di allenamento.

Parimenti, atleti e persone appartenenti al gruppo, società, sodalizio o associazione autorizzato dovranno abbandonare l'impianto entro 90 minuti dal termine della gara o della manifestazione ovvero entro 60 minuti se trattasi di seduta di allenamento.

Compete all'appaltatore la vigilanza sul rispetto delle limitazioni sopra riportate.

E' comunque in facoltà del Comune, in sede di concessione, ridurre o ampliare tali limiti con riferimento alla tipologia di gara o di manifestazione autorizzata.

Articolo 17 — Autorizzazioni, licenze e permessi

L'impresa aggiudicataria deve dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che il servizio oggetto del presente Capitolato e le normative vigenti richiedono.

CAPITOLO III

RAPPORTI FRA IMPRESA APPALTATRICE E AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Articolo 18 — Vigilanza e controlli

Al direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dall'amministrazione comunale, compete la vigilanza e il controllo sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario, mediante costante verifica sull'organizzazione e sullo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, anche attraverso espliciti e formali strumenti di verifica e valutazione utili a un monitoraggio accurato dell'andamento dell'iniziativa.

Appartiene alla sfera di attribuzione del direttore dell'esecuzione del contratto indicare al coordinatore dell'impresa modalità operative e tempi di adeguamento rispetto alle non conformità rilevate.

L'impresa appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, che il personale preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio.

Articolo 19 — Garanzie e responsabilità

L'impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'amministrazione comunale relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento del servizio o a cause a esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

E' a carico dell'impresa aggiudicataria l'onere della stipula di apposita polizza assicurativa di R.C. contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione del servizio appaltato.

L'impresa è tenuta, entro quindici giorni dalla stipula del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente ai servizi oggetto del presente appalto. Tale polizza, per la responsabilità civile per danni al personale, utenti o terzi che venissero arrecati dal personale dell'impresa nell'espletamento del servizio, dovrà avere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00.

La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio e i terzi.

La polizza dovrà coprire l'intero periodo del servizio affidato.

L'impresa si impegna a presentare all'amministrazione comunale copia della polizza, e a presentare, a ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

L'amministrazione comunale è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio oggetto di questo capitolato.

Sono comunque a carico del gestore del servizio tutte le responsabilità e le incombenze inerenti al funzionamento della struttura sportiva. Eventuali danni derivati a personale, utenti e terzi, causati dalla struttura possono essere posti a carico dell'impresa qualora la stessa non abbia provveduto ad avvisare tempestivamente il Comune di imperfezioni, rotture e simili che potessero essere agevolmente rilevate dal personale in servizio usando della normale diligenza. Sono a carico del gestore del servizio i danni all'immobile ed alle attrezzature causate dalla gestione del servizio, escluse quelle derivanti dal normale utilizzo.

L'impresa aggiudicataria solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore del servizio e, in ogni caso, da questo rimborsate.

Articolo 20 — Penalità

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo di risposta.

Qualora l'impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze

di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'impresa, potrà irrogare — con atto motivato — una penalità, in misura variabile tra € 100,00 e € 500,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

All'impresa è applicata una penalità fissa di € 100,00 per interruzione, anche parziale, del servizio, per qualsivoglia motivo determinatasi, anche in conseguenza di eventuali scioperi del personale adibito. In tale caso è fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Dopo n. 3 [tre] contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nell'arco dei tre anni di durata dell'appalto, ovvero a seguito della contestazione di n. 1 [uno] inadempimento di straordinaria gravità, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l'impresa, fatto salvo il diritto dell'ente stesso al risarcimento dell'ulteriore danno.

Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, la mancata prestazione del servizio, anche solo per un giorno, addebitabile alla responsabilità dell'impresa. In caso di risoluzione del contratto, all'impresa aggiudicataria è corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti sino al momento della contestazione dell'inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione.

Il pagamento delle penalità non libera l'impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati.

L'ammontare della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo dovuto ovvero, in caso d'insufficienza, prelevato dal deposito cauzionale.

Articolo 21 — Esecuzione d'ufficio

In caso di interruzione totale o parziale del servizio di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, il Comune avrà facoltà di provvedere alla gestione del servizio medesimo, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente che indirettamente, a rischio e spese dell'impresa appaltatrice, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione dell'impresa e ferme restando a carico della stessa tutte le responsabilità derivanti dall'avvenuta interruzione.

CAPITOLO IV PERSONALE

Articolo 22 - Requisiti degli operatori

L'appaltatore dovrà assicurare il servizio con proprio personale.

Tutto il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità e conoscere le fondamentali norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

All'amministrazione comunale dovranno obbligatoriamente essere comunicati per iscritto, prima dell'inizio del servizio e con la massima celerità:

- a) il nominativo dell'incaricato responsabile della buona esecuzione del servizio, al quale il responsabile comunale potrà rivolgersi per eventuali osservazioni e proposte;
- b) l'elenco del personale impiegato nel servizio, specificando l'unità operativa di attribuzione, ed eventuali variazioni.

L'appaltatore e il personale impiegato sono tenuti all'osservanza del segreto sul contenuto degli atti e dei documenti, sui fatti e sulle notizie riguardanti l'attività dell'amministrazione comunale di cui sia venuto a conoscenza per ragioni di servizio.

In caso di scadenza o di risoluzione anticipata del presente appalto il Comune di Cuneo resta sollevato da qualsiasi responsabilità relativa al personale comunque assunto dall'appaltatore per assicurare quanto richiesto da questo bando.

Tutte le spese di personale sono a completo carico dell'impresa e i rapporti tra le due dovranno essere conformi ai contratti di lavoro vigente.

Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà totalmente responsabile l'impresa con esclusione dei comportamenti dolosi.

Articolo 23 — Sostituzioni del personale

L'amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto all'impresa la sostituzione del personale impiegato qualora ritenuto non idoneo al servizio o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con gli utenti dell'impianto.

In tal caso l'impresa provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di tre giorni, senza che ciò possa costituire un maggior onere.

Articolo 24 — Gestione del turnover

L'appaltatore dovrà limitare al massimo l'avvicendamento del personale nei vari posti di lavoro e dovrà in ogni caso comunicare al Comune ogni variazione che dovesse intervenire nel corso dell'appalto.

Articolo 25 — Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali

L'impresa è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

L'impresa aggiudicataria è pertanto obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa appaltatrice anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Articolo 26— Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione.

Il committente provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico.

Ove specificatamente previsto, verrà predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.

CAPITOLO V

NORME RELATIVE AL CONTRATTO

Articolo 27 — Spese contrattuali

Il contratto di appalto, ai sensi dell'articolo 334 — comma 2 — del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*» [in seguito "Regolamento"], verrà stipulato mediante scrittura privata, che potrà anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione del servizio.

Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione¹.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 118 — comma 1 — del Codice.

Articolo 28 — Modalità di pagamento

per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell'articolo 131 — comma 3 — del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i, oltre all'Iva nella misura di legge.

Il corrispettivo di cui sopra è comprensivo dei costi previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali.

Il corrispettivo del servizio è liquidato in rate mensili posticipate ed è subordinato all'accertamento della rispondenza del servizio effettuato alle prescrizioni previste in questo capitolato. Per il periodo 17-31 agosto 2015, verrà liquidato un importo pari alla metà del corrispettivo mensilmente dovuto.

In caso di esito positivo, il direttore dell'esecuzione emetterà l'attestazione di regolare esecuzione del contratto.

A seguito di tale attestazione, l'appaltatore emetterà regolare fattura elettronica, che verrà liquidata dalla stazione appaltante entro 30 giorni in conformità al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 «*Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10 — comma 1 — della Legge 11 novembre 2011, n. 180*», dalla data di ricezione della stessa al protocollo comunale.

Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore [acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. e tracciabilità dei flussi finanziari].

Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dal Comune tutte le spese, principali ed accessorie, dirette ed indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del servizio affidato, e qualunque altro onere, espresso o non dal presente capitolato, inerente o conseguente allo stesso.

A fronte dei proventi derivanti dalla gestione del servizio bar—ristoro, l'impresa riconosce al Comune un canone annuo di € 1.500,00 oltre all'Iva nella misura di legge.

¹ articolo 139 — comma 3 — del Regolamento

Il canone per la gestione del bar dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 31 agosto di ogni anno, salvo diversa indicazione, a decorrere dall'anno 2016.

Articolo 29 — Sospensione dei pagamenti

L'amministrazione comunale, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la conduzione dell'appalto e per le prestazioni dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere — in tutto o in parte — i pagamenti all'impresa appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sarà adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto.

Articolo 30 — Adeguamento dei prezzi

L'adeguamento ai prezzi avverrà con le modalità di cui all'articolo 115 del Codice.

Articolo 31 — Subappalto

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 118 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 118 — comma 2 del Codice il subappalto per i servizi e le forniture è consentito nel limite del 30% dell'importo complessivo del contratto.

I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'affidatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute e garanzie operate. Qualora gli affidatari non trasmettono le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

Articolo 32 — Risoluzione del contratto — Sostituzione del Comune

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 135 del Codice.

Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
- eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno un giorno;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.;
- applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un semestre.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l'impresa abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi il servizio in danno del concessionario.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

L'appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere al concessionario un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i..

Articolo 33 — Fallimento, successione e cessione dell'impresa

La stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta o concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11 — comma 3 — del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 s.m.i., potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

L'appalto si intende risolto in caso di fallimento, anche a seguito di concordato preventivo, dell'impresa aggiudicataria. In caso di decesso del titolare dell'impresa aggiudicataria l'amministrazione può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi e dei successori oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare con provvedimento amministrativo risolto l'impegno assunto dal de cuius. Il consenso scritto dell'amministrazione è analogamente necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione dell'azienda.

Nei raggruppamenti di imprese, nel caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra impresa, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, alla quale sia stato conferito, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo.

Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

Si applica l'articolo 116 del Codice nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

Articolo 34 — Recesso

Ai sensi dell'articolo 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:

- per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- laddove il fornitore, pur dando corso all'esecuzione della fornitura, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sul servizio oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo contemperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante al concessionario — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l'ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, al concessionario non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

Articolo 35 — Divieti

E' fatto tassativo divieto all'impresa affidataria ed agli operatori in servizio di richiedere o accettare dagli utenti somme di denaro o altri benefici per lo svolgimento delle mansioni derivanti dal presente capitolato.

Articolo 36 — Avvio del servizio in pendenza di stipulazione del contratto

Successivamente all'aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto, da redigersi nelle forme di legge e secondo le indicazioni del presente capitolato. L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'adozione di apposito provvedimento dirigenziale anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale.

Articolo 37 — Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro competente di Cuneo.

Come previsto dall'articolo 241 — comma 1bis — del Codice, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Articolo 38 — Novazione soggettiva

All'infuori di quanto previsto dall'articolo 116 del Codice, non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

Articolo 39 — Inefficacia del contratto

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

Articolo 40 — Varianti

Sono ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 114 — comma 2 — del Codice e dell'articolo 311 del Regolamento.

CAPITOLO VI NORME FINALI

Articolo 41 — Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Articolo 42 — Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D.Lgs 196/2003 s.m.i.;
- titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati.

Articolo 43 — Obbligo di riservatezza

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento del servizio, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

Articolo 44 — Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento al concessionario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Articolo 45 — Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego e di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Articolo 46 — Codice di comportamento

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs.30.3.2001 n. 165” di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato codice.


Articolo 47— Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del Codice e degli articoli 273 e 274 del Regolamento, è la signora Cerutti dott.ssa Maria Paola, Responsabile dell'Ufficio Sport — tel. 0171 444274 — fax 0171 444214 — e-mail: sport@comune.cuneo.it.

Il Responsabile del Procedimento coincide con il direttore dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 300 — comma 1 — del Regolamento.

Articolo 48 — Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato in materia di appalti di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.



COMUNE DI CUNEO

SETTORE CULTURA E ATTIVITA' PROMOZIONALI

UFFICIO SPORT

**Servizio di custodia, pulizia e altre prestazioni necessarie al funzionamento
dell'impianto sportivo Palazzo dello Sport**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Il Dirigente del Settore
dott. Bruno Giraudò

CAPITOLO I

NORME GENERALI

Articolo 1 — Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di custodia, pulizia e altre prestazioni necessarie al funzionamento dell'impianto sportivo Palazzo dello Sport, ubicato in via A. Viglione s.n in frazione San Rocco Castagnaretta.

Tra le prestazioni necessarie al funzionamento della struttura, rientra l'affidamento del servizio di bar, localizzato al primo piano del Palazzo dello Sport, a lato dell'ingresso principale.

Articolo 2 — Descrizione della struttura

Il Palazzo dello Sport presenta le seguenti caratteristiche:

- tribune con installate n. 4.700 sedie fisse e relative separazioni di settore;
- arena di gioco;
- n. 6 spogliatoi e relative attrezzature;
- n. 8 servizi igienici;
- locali di accesso disimpegno, palestrine, scale e locali diversi.

La struttura risulta composta da tre piani aventi circa le seguenti superfici:

- Piano Seminterrato mq. 3.770;
- Piano Rialzato mq. 1.210;
- Piano Primo mq. 3.900.

Le pavimentazioni sono realizzate parte in cemento, parte in legno, parte in taraflex e parte in piastrelle. Taluni locali presentano rivestimenti in piastrelle per circa mq. 1.200, mentre le vetrate hanno una superficie di circa mq. 400.

Articolo 3 — Durata dell'appalto — Proroga

L'appalto ha durata di 36 mesi e mezzo decorrenti dal 17 agosto 2015 e con scadenza al 31 agosto 2018.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella iniziale qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni che saranno previsti dalla normativa al momento vigente.

Alla scadenza, l'impresa appaltatrice è tuttavia tenuta alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall'amministrazione sino all'affidamento del medesimo servizio al successivo aggiudicatario della procedura di gara avviata, per un periodo comunque non superiore a sei mesi.

Articolo 4 — Luogo di esecuzione dell'appalto

L'appalto deve essere eseguito presso l'impianto sportivo Palazzo dello Sport, ubicato in via A. Viglione s.n in frazione San Rocco Castagnaretta.

Articolo 5 — Entità totale dell'appalto

L'importo del servizio è fissato in € annui [come risultante in sede di gara] comprensivo di €

360,00 annui per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell'articolo 131 — comma 3 — del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i, oltre all'Iva nella misura di legge.

Il corrispettivo di cui sopra è comprensivo dei costi previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali.

A fronte dei proventi derivanti dalla gestione del servizio bar—ristoro, l'impresa riconosce al Comune un canone annuo di € 1.500,00 oltre all'Iva nella misura di legge.

Articolo 6 — Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore con i propri mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante l'organizzazione dell'appaltatore e a suo rischio.

Saranno a totale carico dell'appaltatore la fornitura di materiali di consumo e di beni strumentali alla custodia e pulizia dell'impianto.

È in facoltà del Comune consentire all'appaltatore l'utilizzo di attrezzature di sua proprietà, senza che ciò possa costituire obbligo alcuno per la stazione appaltante.

L'impresa dovrà inoltre garantire una costante flessibilità operativa, perseguendo la qualità del servizio, l'efficacia delle prestazioni e l'efficienza della gestione.

Nell'espletamento del servizio affidato l'impresa dovrà ispirare la propria presenza all'interno dell'impianto a principi di collaborazione verso il personale comunale e di discrezione e sensibilità nei confronti delle attività che in esso vengono svolte.

Articolo 7 — Descrizione del servizio

Le prestazioni che si intendono affidare sono finalizzate al funzionamento dell'impianto sportivo Palazzo dello Sport, ubicato in via A. Viglione s.n in frazione San Rocco Castagnaretta:

- pulizia;
- custodia, apertura e chiusura;
- approntamento dell'impianto;
- assistenza in occasione di allenamenti, gare e manifestazioni;
- vigilanza sul rispetto dei regolamenti e sui titoli di accesso degli utenti;
- movimentazione e stesura dei rotoli copri-taralex in dotazione all'impianto;
- gestione del bar interno.

Articolo 8 — Competenze e oneri a carico del Comune

Sono a carico del Comune, oltre alla manutenzione straordinaria dell'impianto, la fornitura del combustibile per il riscaldamento, dell'acqua calda e fredda, dell'energia elettrica, nonché il pagamento della tassa raccolta rifiuti.

Compete inoltre all'Ente proprietario la fornitura e sostituzione delle lampade degli impianti di illuminazione del campo di gioco e dei vari locali costituenti l'impianto; il taglio periodico dell'erba delle aiuole interne ed esterne alla recinzione del Palazzo e la pulizia, con autospazzatrice, delle aree asfaltate.

In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, l'accensione e lo spegnimento degli impianti di riscaldamento potranno essere effettuati esclusivamente da personale comunale o da personale di eventuali imprese appaltatrici del servizio.

Per quanto concerne il servizio di bar interno, si intendono a carico dell'amministrazione esclusivamente la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica eventualmente occorrente per il funzionamento delle macchine impiegate.

Articolo 9 — Servizi aggiuntivi

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di affidare all'impresa aggiudicataria, nel periodo di vigenza contrattuale e nel caso in cui ne sorga la necessità, anche la gestione di servizi aggiuntivi.

Per l'affidamento di tali servizi l'amministrazione comunale integrerà il contratto con un provvedimento dirigenziale contenente l'indicazione delle nuove o maggiori prestazioni richieste, l'imputazione dei maggiori oneri previsti e le specifiche contrattuali necessarie, provvedimento che dovrà essere controfirmato dal legale rappresentante dell'impresa per accettazione.

CAPITOLO II **OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA**

Articolo 10 — Cauzione definitiva

In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria dell'appalto deve costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 113 — comma 1 — del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*» [in seguito "Codice"].

Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell'esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

Articolo 11 — Domicilio e responsabilità

L'appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente contratto.

L'impresa deve eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio la civica amministrazione potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto.

Articolo 12 — Norme di relazione

L'aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto, prima dell'inizio del servizio, il numero di recapito telefonico (telefonia fissa e mobile) ove l'amministrazione comunale possa comunicare sollecitamente, in caso di emergenza, con un responsabile dell'impresa stessa.

Dovrà inoltre comunicare i recapiti fax e e-mail ai quali l'Ufficio Sport potrà trasmettere gli ordini di servizio.

Articolo 13 — Osservanza delle leggi e dei regolamenti

E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con il servizio assunto.

Articolo 14 — Competenze e oneri a carico dell'appaltatore

L'Impresa appaltatrice dovrà garantire le seguenti prestazioni:

- a. pulizia ordinaria e straordinaria e relativa manutenzione degli impianti, delle tribune, delle aree di giuoco e di quelle annesse, dei locali adibiti a magazzino, a sala riunioni o altro e loro arredi e, con particolare scrupolo, degli spogliatoi, dei servizi igienici, dell'infermeria e delle relative apparecchiature sanitarie;
- b. nel terreno da gioco dovranno essere assicurate le operazioni di sistemazione e rimozione della rete o altra attrezzatura sportiva, segnali, panchine e quant'altro risulti necessario allo svolgimento degli allenamenti, delle partite o delle manifestazioni espressamente autorizzate dalla Civica Amministrazione;
- c. posizionare, lavare e rimuovere la copertura di protezione del campo da gioco quando necessaria per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni presso il Palazzo dello Sport;
- d. provvedere al trasporto, posizionamento, rimozione e pulizia dei tappeti di copertura del campo da gioco in caso di utilizzo degli stessi per iniziative e manifestazioni organizzate presso altri impianti o sedi nel territorio del Comune di Cuneo, su richiesta dell'Amministrazione Comunale e per un massimo di 5 volte nel corso dell'anno;
- e. verificare la regolarità delle operazioni di montaggio e smontaggio di infrastrutture da parte di terzi autorizzati dal Comune, segnalando eventuali inconvenienti;
- f. verificare che tutte le attrezzature e gli impianti in dotazione vengano utilizzati con la massima cura, attenzione e correttezza. Evitare di introdurre e mantenere all'interno dell'immobile materiali, manufatti e/o animali, nonché modificare o asportare quanto esistente. Eventuali innovazioni o modificazioni agli impianti esistenti, effettuate a spese dell'appaltatore previa autorizzazione comunale, rimarranno di proprietà della Civica Amministrazione al termine del rapporto contrattuale, senza corresponsione all'appaltatore di alcun indennizzo o rimborso;
- g. segnalare tempestivamente all'Ufficio comunale competente guasti, anomalie e disservizi la cui eliminazione non rientri nelle specifiche competenze dell'appaltatore e non comporti, conseguentemente, un suo immediato intervento diretto;
- h. provvedere al ritiro presso l'Ufficio Sport del Comune dei prospetti settimanali relativi alle concessioni rilasciate per allenamenti, partite e altre manifestazioni;
- i. annotare l'orario di utilizzo da parte di ogni sodalizio concessionario e consegnare all'Ufficio Sport il riepilogo settimanale, al fine di consentire il controllo degli orari effettivi di utilizzo e dei pagamenti effettuati;
- j. provvedere all'accensione e spegnimento degli impianti di illuminazione, amplificazione e segnapunti;
- k. controllare, nel corso della giornata e al momento della chiusura serale degli impianti, le varie apparecchiature luminose poste nei locali del Palazzo, al fine di evitare sprechi di energia elettrica;
- l. vigilare sullo stato di perfetto funzionamento degli estintori di dotazione, oltre ai controlli previsti dalla Legge ed effettuati da personale a ciò qualificato su incarico del Comune di Cuneo;
- m. verificare periodicamente il funzionamento degli impianti elettrici, delle apparecchiature relative all'impianto antincendio fisso, nonché di altri impianti che avessero a ricadere nelle sfere di azione contemplate nel presente capitolato sulla base delle istruzioni ricevute dagli Uffici comunali competenti, compilando successivamente i prescritti registri;
- n. verificare il funzionamento dell'illuminazione di emergenza e sicurezza, da effettuarsi mensilmente e prima di ogni avvenimento con presenza di pubblico; annotare gli esiti dei

controlli sull'apposito registro; segnalare le eventuali anomalie al personale del competente Ufficio Tecnologico;

- o. richiedere prontamente l'intervento del tecnico reperibile del Comune nel caso di malfunzionamenti che dovessero verificarsi nel corso delle attività con presenza di pubblico;
- p. sorvegliare l'impianto durante la disputa degli incontri, delle riunioni di allenamento e in occasione dello svolgimento di manifestazioni di varia natura — anche a carattere non sportivo —, al fine di evitare che vengano arrecati danni alla struttura;
- q. vigilare in ogni occasione sul rispetto del divieto, per il pubblico, di assieparsi al bordo del terreno da gioco, nelle aree di fuga e in corrispondenza delle uscite di sicurezza;
- r. l'appaltatore, in occasione di gare o manifestazioni con affluenza di pubblico, in collaborazione con i dirigenti del sodalizio organizzatore della gara o della manifestazione, dovrà consentire l'accesso al Palazzo ad un numero di persone non superiore a quello consentito dalla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. A tale fine dovrà fornire la massima collaborazione per la predisposizione di un adeguato servizio di vigilanza in corrispondenza e nei pressi delle varie uscite di sicurezza;
- s. vigilare sull'osservanza del divieto tassativo di fumare all'interno dei locali;
- t. assicurare, oltre la normale pulizia, la perfetta efficienza del locale infermeria, provvedendo, a proprie cure e spese, alla dotazione della stessa di idonee attrezzature e medicinali di primo intervento;
- u. evitare tassativamente di effettuare direttamente o consentire ad altri la somministrazione di bevande e alimenti, ovvero di installare apparecchi automatici di distribuzione, senza la preventiva autorizzazione della Civica Amministrazione, ad esclusione dell'attività del bar interno. Nell'ipotesi del rilascio di autorizzazione a terzi per l'installazione di tali apparecchiature, l'appaltatore, in caso di guasti o cattivo funzionamento delle stesse, dovrà direttamente e tempestivamente avvertire l'impresa autorizzata affinché provveda alle riparazioni del caso;
- v. vietare la sosta di ogni tipo di autoveicolo privato non debitamente autorizzato in corrispondenza delle varie uscite di sicurezza;
- w. consentire l'accesso sul terreno di gioco solo se provvisti di scarpette da ginnastica, che dovranno essere calzate solo dopo aver raggiunto gli spogliatoi, fatta esclusione per le manifestazioni di varia natura, previa sistemazione dell'apposita copertura protettiva;
- x. segnalare, per i successivi provvedimenti, eventuali danni causati dagli utilizzatori o concessionari della struttura;
- y. garantire il buon funzionamento del complesso, quando gare, allenamenti o varie manifestazioni risultino temporalmente contigui.

Le mansioni di pulizia dovranno essere eseguite a regola d'arte e con le cadenze periodiche indicativamente di seguito indicate:

Dopo ogni utilizzo

- pulizia di tutte le aree (campo, aree adiacenti e di pertinenza), al fine di rimuovere cartacce e altri oggetti eventualmente lasciati e/o lanciati dagli spettatori;
- svuotatura e pulizia di cestini e posacenere;
- lavaggio dei pavimenti con impiego di prodotti e macchinari idonei;
- pulizia di eventuali tappeti e zerbini;
- lavaggio e disinfezione di tutti i servizi igienici e relative pareti; cambio sapone liquido, carta igienica e carta asciugamani (materiale fornito dall'appaltatore);

- pulizia di sedie fisse e mobili e di ogni altro arredo;
- pulizia scale e uscite di sicurezza,
- spazzatura del marciapiede.

A seconda delle necessità

- sala riunioni e relativo ufficio.

Operazioni mensili

- pulizia a fondo di tutto il Palazzo, comprendente tutte le operazioni sopra descritte alla voce «Dopo ogni utilizzo»[per il periodo di non utilizzo della struttura];
- lavaggio e pulitura di tutte le superfici vetrate;
- spolveratura a fondo di eventuali tappeti e zerbini;
- pulizia dei locali centrale termica, relativo servizio igienico, biglietteria e magazzino deposito;
- ogni altra operazione per mantenere il complesso perfettamente pulito e disinfettato.

Operazioni annuali

- smontaggio, lavaggio e posa in opera delle tende;
- pulizia straordinaria delle sedie, poltroncine e panche, dei termosifoni, ventilconvettori, davanzali, porte interne e infissi.

Tutte le operazioni di lavaggio, detersione, disinfezione e sanificazione debbono essere eseguiti con l'osservanza delle norme di sicurezza, di buona tecnica e della normativa vigente in materia. In particolare:

- i prodotti impiegati dovranno essere di idonea qualità, non corrosivi e tossici, non irritanti al contatto, di tipo "ecologico", adatti specificatamente per le operazioni per le quali vengono utilizzati;
- i detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre conservati in locale apposito o in armadi chiusi a chiave ed essere contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta.

I rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti differenziati — a seconda della natura degli stessi — e depositati, al termine della giornata, negli appositi contenitori della raccolta. E' tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandino, canaline di scarico, ecc.).

L'impresa dovrà inoltre provvedere alla derattizzazione con esche chiuse in appositi contenitori e, qualora necessario, alla disinfezione dei locali.

L'impresa è comunque tenuta ad adeguare il proprio programma di pulizia e sanificazione dei locali a quanto stabilito dal Comune.

L'appaltatore, o persona di fiducia sua e dell'Amministrazione Comunale — della quale egli sarà ritenuto responsabile — in caso di assenza per giustificato motivo, dovrà continuativamente essere presente in loco quando:

- viene utilizzato l'impianto;
- sono in corso di esecuzione le manutenzioni del complesso sportivo e delle attrezzature;
- vengono effettuati trasporti e rimozioni di attrezzi di qualsiasi natura.

L'impresa aggiudicataria dovrà assicurare le prestazioni previste dal presente capitolato in stretto accordo con il personale del Comune.

L'impresa appaltatrice è tenuta a segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e gli inconvenienti riscontrati nell'espletamento delle prestazioni in parola che, ad avviso dell'impresa medesima, possano costituire impedimento al regolare e puntuale funzionamento del servizio.

Dovrà inoltre comunicare tempestivamente al Comune eventuali sopralluoghi o verifiche da parte di autorità o enti pubblici finalizzati all'accertamento della regolarità dell'impianto, delle strutture e delle attività in esso svolte, in modo da consentire — se ritenuta necessaria — la presenza di funzionari comunali.

L'appaltatore è tenuto a rivolgersi alle forze di polizia, provvedendo a formalizzare denuncia, ogniqualvolta si ravvisino atti vandalici o danni alla proprietà comunale.

Articolo 15 — Gestione del bar

Il servizio di bar è ritenuto indispensabile per una efficace organizzazione dell'impianto, una migliore accoglienza e una più gradevole permanenza, all'interno della struttura, degli atleti, dei dirigenti, degli organizzatori, dei vari operatori e più in generale del pubblico.

Il concessionario, previa acquisizione della relativa autorizzazione amministrativa, dovrà assicurare un servizio di bar nei locali esistenti all'interno dell'impianto e attualmente già destinati a tale scopo. Lo stesso potrà altresì effettuare le ulteriori attività di merchandising inerenti alla somministrazione di bevande ritenute dal medesimo opportune e/o necessarie.

Tutte le operazioni connesse alla conduzione del bar debbono essere eseguite con l'osservanza delle norme di sicurezza, di buona tecnica e della normativa vigente in materia, ivi compreso il sistema Haccp.

Il gestore o il preposto dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e rispettare ogni normativa in materia di igiene e sanità. Deve inoltre tenere permanentemente esposto nella zona bar il listino ufficiale dei prezzi.

Il servizio di bar deve essere garantito ogniqualvolta si effettuino attività sportiva o vengano organizzate manifestazioni all'interno dell'impianto.

Il concessionario potrà omettere l'apertura del servizio esclusivamente nei seguenti casi:

- in corrispondenza delle attività senza pubblico;
- qualora l'utilizzatore dell'impianto non ne ravvisi espressamente la necessità.

I proventi derivanti dalle attività di cui sopra saranno di esclusiva competenza del gestore, che provvederà ad assolvere ogni onere fiscale connesso.

In occasione di partite di campionato o eventi organizzati dal Comune nel Palazzo dello Sport, il Comune si impegna a non rilasciare altre autorizzazioni per la somministrazione di alimenti o bevande da esercitarsi all'interno dell'impianto.

L'orario di apertura del bar non potrà eccedere quello di funzionamento dell'impianto e la somministrazione potrà avvenire soltanto nei confronti degli utenti della struttura.

L'appaltatore non potrà in ogni caso depositare, anche temporaneamente, materiali di qualunque genere in modo tale da impedire o rendere difficoltoso il passaggio agli spettatori o al personale dell'impianto sportivo. L'esercizio del bar non può arrecare intralcio di sorta all'attività degli organizzatori che usufruiscono dell'impianto sportivo.

Nella conduzione del bar l'impresa dovrà impiegare maestranze specializzate e attrezzature di avanzata tecnologia e funzionalità in conformità alle particolari esigenze della struttura e alle attività che in essa sono svolte, con l'osservanza delle direttive che saranno di volta in volta dettate dagli uffici preposti.

Le prestazioni connesse al servizio di bar devono essere eseguite accuratamente e a perfetta regola d'arte, in modo da non arrecare danno a pavimenti, rivestimenti, tinteggiature, mobili, vetri, cornici,

attrezzature e tutti gli altri oggetti esistenti all'interno dell'area destinata al ristoro. L'apprezzamento in merito è riservato al giudizio insindacabile dell'ente anche agli effetti delle sanzioni previste.

Sono a totale carico del gestore gli arredi, le attrezzature, gli utensili, le stoviglie, i macchinari e quant'altro necessario per il funzionamento del bar, con l'obbligo di usare esclusivamente macchine e attrezzature dotate di tutti gli accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.

Alla scadenza del contratto, in caso di diversa gestione del servizio di bar, tutti gli arredi dovranno essere rimossi a cura e spese dell'appaltatore medesimo ovvero ceduti a prezzo di stima all'eventuale nuovo gestore.

In caso di eventi diversi da partite di campionato o manifestazioni organizzate dal Comune (quali, a titolo di esempio: concerti o spettacoli con pubblico pagante, convention o assemblee), gli organizzatori potranno scegliere se avvalersi del bar interno gestito dal custode o se richiedere apposita autorizzazione per la somministrazione di bevande e alimenti. A richiesta dell'organizzatore, il custode dovrà mettere a disposizione l'angolo bar, liberandolo da attrezzature e mobili di proprietà in mancanza di diverso accordo tra le parti per il loro utilizzo.

Articolo 16 — Orari di apertura dell'impianto

L'utilizzo dell'impianto sportivo verrà consentito esclusivamente dal Comune, in orario compreso tra le ore 7,30 e le ore 24,00 di ogni giorno feriale o festivo, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione comunale di organizzare o autorizzare manifestazioni in orari diversi che verranno preventivamente comunicati, così come dovrà tenersi conto della possibilità che alcune manifestazioni possano terminare dopo le ore 24.00.

L'accesso all'impianto da parte di atleti e persone appartenenti al gruppo, società, sodalizio o associazione autorizzato è consentito nei 90 minuti precedenti l'inizio della gara o della manifestazione ovvero nei 30 minuti se trattasi di seduta di allenamento.

Parimenti, atleti e persone appartenenti al gruppo, società, sodalizio o associazione autorizzato dovranno abbandonare l'impianto entro 90 minuti dal termine della gara o della manifestazione ovvero entro 60 minuti se trattasi di seduta di allenamento.

Compete all'appaltatore la vigilanza sul rispetto delle limitazioni sopra riportate.

E' comunque in facoltà del Comune, in sede di concessione, ridurre o ampliare tali limiti con riferimento alla tipologia di gara o di manifestazione autorizzata.

Articolo 17 — Autorizzazioni, licenze e permessi

L'impresa aggiudicataria deve dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che il servizio oggetto del presente Capitolato e le normative vigenti richiedono.

CAPITOLO III

RAPPORTI FRA IMPRESA APPALTATRICE E AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Articolo 18 — Vigilanza e controlli

Al direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dall'amministrazione comunale, compete la vigilanza e il controllo sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario, mediante costante verifica sull'organizzazione e sullo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, anche attraverso espliciti e formali strumenti di verifica e valutazione utili a un monitoraggio accurato dell'andamento dell'iniziativa.

Appartiene alla sfera di attribuzione del direttore dell'esecuzione del contratto indicare al coordinatore dell'impresa modalità operative e tempi di adeguamento rispetto alle non conformità rilevate.

L'impresa appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, che il personale preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio.

Articolo 19 — Garanzie e responsabilità

L'impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'amministrazione comunale relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento del servizio o a cause a esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

E' a carico dell'impresa aggiudicataria l'onere della stipula di apposita polizza assicurativa di R.C. contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione del servizio appaltato.

L'impresa è tenuta, entro quindici giorni dalla stipula del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente ai servizi oggetto del presente appalto. Tale polizza, per la responsabilità civile per danni al personale, utenti o terzi che venissero arrecati dal personale dell'impresa nell'espletamento del servizio, dovrà avere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00.

La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio e i terzi.

La polizza dovrà coprire l'intero periodo del servizio affidato.

L'impresa si impegna a presentare all'amministrazione comunale copia della polizza, e a presentare, a ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

L'amministrazione comunale è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio oggetto di questo capitolato.

Sono comunque a carico del gestore del servizio tutte le responsabilità e le incombenze inerenti al funzionamento della struttura sportiva. Eventuali danni derivati a personale, utenti e terzi, causati dalla struttura possono essere posti a carico dell'impresa qualora la stessa non abbia provveduto ad avvisare tempestivamente il Comune di imperfezioni, rotture e simili che potessero essere agevolmente rilevate dal personale in servizio usando della normale diligenza. Sono a carico del gestore del servizio i danni all'immobile ed alle attrezzature causate dalla gestione del servizio, escluse quelle derivanti dal normale utilizzo.

L'impresa aggiudicataria solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore del servizio e, in ogni caso, da questo rimborsate.

Articolo 20 — Penalità

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo di risposta.

Qualora l'impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze

di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'impresa, potrà irrogare — con atto motivato — una penalità, in misura variabile tra € 100,00 e € 500,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

All'impresa è applicata una penalità fissa di € 100,00 per interruzione, anche parziale, del servizio, per qualsivoglia motivo determinatasi, anche in conseguenza di eventuali scioperi del personale adibito. In tale caso è fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Dopo n. 3 [tre] contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nell'arco dei tre anni di durata dell'appalto, ovvero a seguito della contestazione di n. 1 [uno] inadempimento di straordinaria gravità, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l'impresa, fatto salvo il diritto dell'ente stesso al risarcimento dell'ulteriore danno.

Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, la mancata prestazione del servizio, anche solo per un giorno, addebitabile alla responsabilità dell'impresa. In caso di risoluzione del contratto, all'impresa aggiudicataria è corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti sino al momento della contestazione dell'inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione.

Il pagamento delle penalità non libera l'impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati.

L'ammontare della penalità sarà trattenuto sul corrispettivo dovuto ovvero, in caso d'insufficienza, prelevato dal deposito cauzionale.

Articolo 21 — Esecuzione d'ufficio

In caso di interruzione totale o parziale del servizio di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, il Comune avrà facoltà di provvedere alla gestione del servizio medesimo, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente che indirettamente, a rischio e spese dell'impresa appaltatrice, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione dell'impresa e ferme restando a carico della stessa tutte le responsabilità derivanti dall'avvenuta interruzione.

CAPITOLO IV PERSONALE

Articolo 22 - Requisiti degli operatori

L'appaltatore dovrà assicurare il servizio con proprio personale.

Tutto il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità e conoscere le fondamentali norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

All'amministrazione comunale dovranno obbligatoriamente essere comunicati per iscritto, prima dell'inizio del servizio e con la massima celerità:

- a) il nominativo dell'incaricato responsabile della buona esecuzione del servizio, al quale il responsabile comunale potrà rivolgersi per eventuali osservazioni e proposte;
- b) l'elenco del personale impiegato nel servizio, specificando l'unità operativa di attribuzione, ed eventuali variazioni.

L'appaltatore e il personale impiegato sono tenuti all'osservanza del segreto sul contenuto degli atti e dei documenti, sui fatti e sulle notizie riguardanti l'attività dell'amministrazione comunale di cui sia venuto a conoscenza per ragioni di servizio.

In caso di scadenza o di risoluzione anticipata del presente appalto il Comune di Cuneo resta sollevato da qualsiasi responsabilità relativa al personale comunque assunto dall'appaltatore per assicurare quanto richiesto da questo bando.

Tutte le spese di personale sono a completo carico dell'impresa e i rapporti tra le due dovranno essere conformi ai contratti di lavoro vigente.

Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà totalmente responsabile l'impresa con esclusione dei comportamenti dolosi.

Articolo 23 — Sostituzioni del personale

L'amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto all'impresa la sostituzione del personale impiegato qualora ritenuto non idoneo al servizio o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con gli utenti dell'impianto.

In tal caso l'impresa provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di tre giorni, senza che ciò possa costituire un maggior onere.

Articolo 24 — Gestione del turnover

L'appaltatore dovrà limitare al massimo l'avvicendamento del personale nei vari posti di lavoro e dovrà in ogni caso comunicare al Comune ogni variazione che dovesse intervenire nel corso dell'appalto.

Articolo 25 — Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali

L'impresa è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

L'impresa aggiudicataria è pertanto obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa appaltatrice anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Articolo 26 — Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione.

Il committente provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico.

Ove specificatamente previsto, verrà predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.

CAPITOLO V

NORME RELATIVE AL CONTRATTO

Articolo 27 — Spese contrattuali

Il contratto di appalto, ai sensi dell'articolo 334 — comma 2 — del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*» [in seguito "Regolamento"], verrà stipulato mediante scrittura privata, che potrà anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione del servizio.

Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione¹.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 118 — comma 1 — del Codice.

Articolo 28 — Modalità di pagamento

per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell'articolo 131 — comma 3 — del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i, oltre all'Iva nella misura di legge.

Il corrispettivo di cui sopra è comprensivo dei costi previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali.

Il corrispettivo del servizio è liquidato in rate mensili posticipate ed è subordinato all'accertamento della rispondenza del servizio effettuato alle prescrizioni previste in questo capitolato. Per il periodo 17-31 agosto 2015, verrà liquidato un importo pari alla metà del corrispettivo mensilmente dovuto.

In caso di esito positivo, il direttore dell'esecuzione emetterà l'attestazione di regolare esecuzione del contratto.

A seguito di tale attestazione, l'appaltatore emetterà regolare fattura elettronica, che verrà liquidata dalla stazione appaltante entro 30 giorni in conformità al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 «*Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10 — comma 1 — della Legge 11 novembre 2011, n. 180*», dalla data di ricezione della stessa al protocollo comunale.

Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore [acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. e tracciabilità dei flussi finanziari].

Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dal Comune tutte le spese, principali ed accessorie, dirette ed indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del servizio affidato, e qualunque altro onere, espresso o non dal presente capitolato, inerente o conseguente allo stesso.

A fronte dei proventi derivanti dalla gestione del servizio bar—ristoro, l'impresa riconosce al Comune un canone annuo di € 1.500,00 oltre all'Iva nella misura di legge.

¹ articolo 139 — comma 3 — del Regolamento

Il canone per la gestione del bar dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 31 agosto di ogni anno, salvo diversa indicazione, a decorrere dall'anno 2016.

Articolo 29 — Sospensione dei pagamenti

L'amministrazione comunale, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la conduzione dell'appalto e per le prestazioni dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere — in tutto o in parte — i pagamenti all'impresa appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sarà adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto.

Articolo 30 — Adeguamento dei prezzi

L'adeguamento ai prezzi avverrà con le modalità di cui all'articolo 115 del Codice.

Articolo 31 — Subappalto

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 118 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 118 — comma 2 del Codice il subappalto per i servizi e le forniture è consentito nel limite del 30% dell'importo complessivo del contratto.

I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'affidatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute e garanzie operate. Qualora gli affidatari non trasmettono le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

Articolo 32 — Risoluzione del contratto — Sostituzione del Comune

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 135 del Codice.

Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
- eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno un giorno;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.;
- applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un semestre.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l'impresa abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi il servizio in danno del concessionario.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

L'appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere al concessionario un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i..

Articolo 33 — Fallimento, successione e cessione dell'impresa

La stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta o concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11 — comma 3 — del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 s.m.i., potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

L'appalto si intende risolto in caso di fallimento, anche a seguito di concordato preventivo, dell'impresa aggiudicataria. In caso di decesso del titolare dell'impresa aggiudicataria l'amministrazione può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi e dei successori oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare con provvedimento amministrativo risolto l'impegno assunto dal de cuius. Il consenso scritto dell'amministrazione è analogamente necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione dell'azienda.

Nei raggruppamenti di imprese, nel caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra impresa, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, alla quale sia stato conferito, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo.

Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

Si applica l'articolo 116 del Codice nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

Articolo 34 — Recesso

Ai sensi dell'articolo 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:

- per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- laddove il fornitore, pur dando corso all'esecuzione della fornitura, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sul servizio oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo contemperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante al concessionario — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l'ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, al concessionario non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

Articolo 35 — Divieti

E' fatto tassativo divieto all'impresa affidataria ed agli operatori in servizio di richiedere o accettare dagli utenti somme di denaro o altri benefici per lo svolgimento delle mansioni derivanti dal presente capitolato.

Articolo 36 — Avvio del servizio in pendenza di stipulazione del contratto

Successivamente all'aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto, da redigersi nelle forme di legge e secondo le indicazioni del presente capitolato. L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'adozione di apposito provvedimento dirigenziale anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale.

Articolo 37 — Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro competente di Cuneo.

Come previsto dall'articolo 241 — comma 1bis — del Codice, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Articolo 38 — Novazione soggettiva

All'infuori di quanto previsto dall'articolo 116 del Codice, non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

Articolo 39 — Inefficacia del contratto

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

Articolo 40 — Varianti

Sono ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 114 — comma 2 — del Codice e dell'articolo 311 del Regolamento.

CAPITOLO VI NORME FINALI

Articolo 41 — Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Articolo 42 — Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D.Lgs 196/2003 s.m.i.;
- titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati.

Articolo 43 — Obbligo di riservatezza

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento del servizio, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

Articolo 44 — Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento al concessionario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Articolo 45 — Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego e di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Articolo 46 — Codice di comportamento

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs.30.3.2001 n. 165” di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato codice.

Articolo 47— Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del Codice e degli articoli 273 e 274 del Regolamento, è la signora Cerutti dott.ssa Maria Paola, Responsabile dell'Ufficio Sport — tel. 0171 444274 — fax 0171 444214 — e-mail: sport@comune.cuneo.it.

Il Responsabile del Procedimento coincide con il direttore dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 300 — comma 1 — del Regolamento.

Articolo 48 — Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato in materia di appalti di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.